



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E AGEVOLAZIONI

(approvato con delibera di Consiglio n. 17 del 12/09/2013)

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. L'Unione in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Comuni aderenti, promuove gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose del territorio.

2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di Patrocini ed Agevolazioni. A fronte dell'indirizzo politico assunto dall'Unione in applicazione alle norme vigenti sul taglio dei costi della pubblica amministrazione ed in applicazione ad un principio generale di riduzione delle spese finanziarie a carico del bilancio, l'Unione dispone di non concedere forme di contributi economici limitando la concessione ai soli patrocini ed agevolazioni come disposte dal presente regolamento.

3. I patrocini e le agevolazioni sono concessi per iniziative, eventi, attività in relazione:

- alla particolare rilevanza sotto il profilo promozionale e culturale del territorio;
- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio, storico, artistico, architettonico, paesaggistico e naturalistico e delle ricadute sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione;
- alla rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo sociale;

4. Non possono ricevere patrocinio e agevolazioni iniziative ed attività in contrasto con i fini ed obiettivi statutari ed in contrasto con le norme nazionali e costituzionali.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per **patrocinio**: l'adesione da parte dell'Unione ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere per l'Ente.

b) per **agevolazione**: la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione temporanea di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione.

In particolare sono considerate agevolazioni :

- l'utilizzazione temporanea di attrezzature e /o beni di proprietà dell'Unione;
- la fornitura di una tipologia di servizio tra cui a titolo esemplificativo si indica:
 - la spedizione postale degli inviti a cura dell'Unione,
 - la stampa di materiale pubblicitario presso la tipografia individuata dall'Ente;
- l'impiego di maestranze forestali e personale dipendente dell'Unione per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Resp. Serv. competente.
- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà dell'Unione, in tal caso si applicano le disposizioni del Regolamento per l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Unione.

In ogni caso l'Unione ha priorità d'uso delle attrezzature, beni e servizi ed impegno delle maestranze e del personale dipendente per gli scopi istituzionali, senza necessità di particolari formalità, in ordine alle richieste di agevolazioni.

Articolo 3 – Destinatari

1. Il patrocinio e le agevolazioni individuate al precedente art. 2, possono essere richiesti da Istituzioni Scolastiche, Organizzazioni Sindacali, Enti di interesse pubblico, Enti Previdenziali, Enti Religiosi, Ordini Professionali, Associazioni effettivamente costituite ai sensi delle norme vigenti.

Il patrocinio e le agevolazioni non possono essere concessi a favore di partiti politici e sue articolazioni.

Articolo 4 - Norme generali per la concessione del patrocinio e agevolazioni.

1. Le domande di patrocinio o agevolazione devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito istituzionale in base alla modalità indicate.

2. La concessione del patrocinio o agevolazione è deliberata dalla Giunta dell'Unione.

3. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, o con la collaborazione dell'Unione utilizzando idonee forme di pubblicità: apposizione del Logo dell'Unione sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc.....

Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

4. L'Unione è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dall'evento o dall'attività realizzato con il patrocinio o agevolazione dell'Ente. L'Unione resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. Le responsabilità derivanti dall'osservanza delle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono esclusivamente a carico del soggetto beneficiario.

6. L'Unione in applicazione delle vigenti disposizioni normative, pubblica sul sito istituzionale gli atti di concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa vigente in materia, ed in particolare ai sensi dell'art.26 e 27 D lgs. 33/2013 e ss.mm.ii

PATROCINIO

Articolo 5 - Modalità di richiesta

1. La domanda di patrocinio predisposta nel modulo reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, deve pervenire all'Unione almeno 15 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente o altro documento attestante l'effettiva costituzione ai sensi delle norme vigenti.

Il patrocinio è concesso dalla Giunta con atto formale e motivato.

AGEVOLAZIONI

Articolo 6 - Modalità di richiesta

1. La domanda di agevolazione deve pervenire all'Unione almeno 20 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente o altro documento attestante l'effettiva costituzione ai sensi delle norme vigenti, oltre ad una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

La richiesta di agevolazione può essere richiesta congiuntamente al patrocinio entro i termini disposti dal presente articolo, comma 1.

Articolo 7 – Concessione

1. La concessione dell'agevolazione è deliberata dalla Giunta dell'Unione con atto formale e motivato, dovrà indicare espressamente la fattispecie di agevolazione economica disposta dall'art. 2 lettera b) del presente regolamento. Qualora l'agevolazione comporti l'assunzione dell'impegno di spesa, la Giunta demanda al Responsabile competente l'adozione dei provvedimenti che si rendono opportuni.

Articolo 8 - Responsabilità

L'Unione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di eventi, iniziative ed attività per le quali è stato concesso il patrocinio o un'agevolazione in applicazione del presente regolamento.

Nel caso di danni arrecati a beni mobili e/o attrezzature concesse in uso temporaneo a titolo di agevolazione, ai sensi dell'art. 2 lettera b) il soggetto beneficiario dovrà provvedere al risarcimento del danno arrecato od a rifondere l'Unione per il valore del bene e/o attrezzatura danneggiata.

NORME FINALI

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

L'entrata in vigore determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.